



# PARCO NATURALE REGIONALE DI TEPILORA

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

*(All.1 alla Delibera dell'Assemblea del Parco n. 34 del 4 dicembre 2023)*

### **Art.1 Principi generali**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 del 16/11/2022, con le modalità previste dal Decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50".
2. Il Parco naturale regionale di Tepilora, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o in part-time, il servizio di mensa aziendale attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici, al verificarsi delle condizioni richieste dal presente regolamento.

### **Art.2 Servizio sostitutivo di mensa**

1. Per servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto si intende la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti le attività elencate all'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il servizio dei buoni pasto elettronici viene affidato o tramite il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni o fuori da tali piattaforme, in ottemperanza delle relative disposizioni di legge e mediante gara di appalto.
3. Gli aventi diritto potranno spendere i buoni pasto presso tutti gli esercizi abilitati ai sensi del citato art.3 del Decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico.

### **Art.3 Diritto al servizio di mensa**

1. Ha diritto a usufruire del servizio sostitutivo di mensa, nel limite numerico massimo di cui al successivo comma 3: il personale dipendente del Parco di Tepilora a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, nei giorni in cui l'orario di lavoro prevede il rientro pomeridiano e venga svolta attività lavorativa giornaliera uguale o superiore a 8 ore di lavoro. Per un massimo di due rientri settimanali.



2. Il diritto al buono pasto nei giorni di rientro matura a seguito dell'effettiva attività lavorativa come rilevata dal sistema di rilevazione presenze in uso, salva l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 7 comma 1.

3. Viene fissato nel massimo di n. 8 buoni pasto il limite mensile previsto per ogni lavoratore dipendente del Parco di Tepilora che ne abbia diritto.

4. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio certificata dai sistemi di rilevazione in uso ed è maturato in presenza della pausa pranzo obbligatoriamente goduta, in misura non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore, documentata da idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dal Parco di Tepilora. In caso contrario non sarà riconosciuta alcuna maturazione del buono pasto.

5. Non concorrono al raggiungimento delle ore complessive indicate alle lett. a), b) e c) di cui al comma 1 del presente articolo, utili per avere diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.

6. Il diritto al buono pasto matura in presenza di otto ore utili e con una prestazione lavorativa distribuita per un minimo di quattro ore la mattina ed un minimo di due ore nel pomeriggio, in contiguità con l'orario previsto per la pausa pranzo. Concorrono al raggiungimento delle otto ore utili di cui sopra:

- a) Il recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza (c.d. recupero ex art. 20 ora 33bis);
- b) I riposi giornalieri (c.d. allattamento) della madre o del padre;
- c) I permessi sindacali retribuiti;
- d) Le visite mediche effettuate su disposizione dell'Amministrazione.

#### **Art.4 Valore ed utilizzo del buono pasto**

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00 pari al valore massimo previsto dall'art. 5 comma 7 del decreto legge n.6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135.

2. I buoni pasto:

- a) Non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- b) Sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
- c) Possono essere utilizzati soltanto presso gli esercizi abilitati, previsti dall'art.3 del decreto 7 giugno 2017, n.122 del Ministero dello sviluppo economico;
- d) Sono assoggettati alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del loro acquisto o utilizzo.

3. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure di antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

#### **Art.5 Furto, smarrimento e deterioramento**



1. In caso di furto o smarrimento della tessera che costituisce il supporto dei buoni pasto elettronici, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio risorse umane, affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
2. Il rilascio di altra tessera nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare, è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Parco.

#### **Art.6 Disposizioni finali**

1. Nelle more di attivazione di un sistema automatico di calcolo dei buoni pasto maturati nei giorni di rientro ordinario, nella fase transitoria di avvio del servizio, qualora dovessero emergere particolari difficoltà operative sul controllo delle presenze, potrà essere richiesto al lavoratore di dichiarare, con le modalità di cui al DPR 445/2000, il numero dei buoni pasto per cui ha maturato il diritto nel corso del mese di riferimento. Tali dichiarazioni potranno essere oggetto di controllo a campione con sistema automatico di estrazione. L'assunzione di dichiarazioni non veritiere oltre a profilare un'ipotesi di responsabilità penale e disciplinare a carico del dipendente verificato comporterà un'azione di recupero dei buoni indebitamente corrisposti.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali vigenti in materia.